



Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione*” e successive modificazioni;
- VISTO il regolamento (CE) 12/02/2021, n. 2021/241/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241, definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea n.10160/21, corredata di allegato (riforma 1.3. Riforma dell’organizzazione del sistema scolastico, *obiettivo 1*) adeguamento del numero degli alunni per classe, in cui si prevede che il numero di insegnanti sarà fissato allo stesso livello dell’anno scolastico 2020/2021 a fronte del calo demografico e al fine di ridurre il numero degli alunni per classe e migliorare gradualmente il rapporto tra il numero degli alunni e il numero di insegnanti;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n.234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, art. 1, commi da 329 a 338, in materia di *insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n.234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, art. 1, commi da 344 a 347, in materia di *istituzione di classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81 per favorire l’efficace fruizione del diritto allo studio da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente*;



Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro della pubblica amministrazione 26 luglio 2021, n.229 relativo alle dotazioni organiche del personale docente a.s. 2021-22 che ha lasciato invariato il numero complessivo dei posti comuni dell'organico di diritto rispetto all'a.s. 2020-21, salvo l'adeguamento dell'organico di diritto a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale" e salvo le variazioni in aumento introdotte per i posti per il sostegno e per i posti per il potenziamento, dalla legge 30 dicembre 2020, n.178, art.1, commi 960 e 968;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", e in particolare l'articolo 1, comma 960, in base al quale "All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 366 è inserito il seguente: «366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione del presente comma non si applicano le disposizioni del comma 373»";
- VISTA l'intesa stipulata il 1° agosto 2019 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di



Al Ministro dell'Istruzione

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, e, in particolare, gli articoli 12, comma 1, e 14, comma 1;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 agosto 2016, n. 659, relativo all'attuazione dei progetti nazionali nell'ambito dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO i decreti interministeriali del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nn. 581 e 625 del 2016 con i quali sono stati determinati l'organico triennale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e, in particolare, i commi 5 e dal 63 al 69 dell'articolo 1 che fissano le nuove modalità di definizione triennale degli organici del personale docente e in particolare il comma 65, che prevede che il riparto della dotazione organica tra le regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata; che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno sia effettuato in base al numero degli alunni disabili; che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione



Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica; che il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale; che in ogni caso il riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e che infine il personale della dotazione organica dell'autonomia sia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili;

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263, *“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”* e, in particolare, l'articolo 64;
- VISTA la circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2010, n. 2, riguardante indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, *“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;



Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, con la quale si sancisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, *“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 maggio 2007, n. 41, relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, *“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;



Al Ministro dell'Istruzione

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la nota del Ministero dell'istruzione n. 29452 del 30 novembre 2021 relativa alle "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023";
- VISTO** che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale, ai sensi dell'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n.107;
- RITENUTO** di dover infine procedere ad individuare il contingente dei posti da destinare all'istruzione degli adulti all'interno dell'organico triennale dell'autonomia assegnato a ciascuna regione;
- ACQUISITO** il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.....;
- INFORMATE** le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente classe o collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca;

DECRETA

ART.1

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 329 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n.234, a partire dall'a.s. 2022/23, per le classi quinte, è introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 335, lett. a) della legge 30 dicembre 2021, n.234, il presente decreto reca la rilevazione del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo nonché di quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, nell'**Allegato 1**, da intendersi parte integrante di questo provvedimento.



Il Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. Ai sensi dell'art.1, commi 330 e 335, lett. *a*), della legge 30 dicembre 2021, n.23, il presente provvedimento rimodula, per l'a.s. 2022/23, il complessivo fabbisogno di personale docente con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quinte, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente, per l'a.s. 2021/22, tenuto conto di quanto indicato nel PNRR in tema di denatalità, come indicato nel successivo **art.2** e relative **Tabelle A-A1, B-B1, C-C1, D-D1**.
4. Ai sensi dell'art.1, comma 335, lett. *b*) della legge 30 dicembre 2021, n.234, in sede di prima applicazione, il presente decreto definisce, per l'a.s. 2022/23, la stima del numero delle classi quinte e, per l'a.s. 2023/24, la stima del numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivabile l'insegnamento di educazione motoria e il relativo limite massimo del numero dei posti, ivi compresi quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero, come indicato nelle **Tabelle 1A, 1B** del presente decreto;
5. In attuazione dell'art.1, commi 344 e 345 lett. *d*), della legge 30 dicembre 2021, n.234, nell'ambito della rimodulazione del fabbisogno di personale docente per l'a.s. 2022/23, indicata al comma 3, in sede di prima applicazione, è determinata anche la previsione della quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, ripartita per regione, come indicato nella **Tabella 2** del presente decreto, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente per l'a.s. 2021/22. Fermo restando la previsione del contingente complessivo regionale dei posti da utilizzare per la costituzione delle classi in deroga, nella Tabella 2, è indicata l'equivalente stima delle classi qualora tutte attivate in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di secondo grado.
6. Con separato decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà data attuazione all'art.1, comma 345, lett. *a*), *b*) e *c*), della legge 30 dicembre 2021, n.234.
7. Ai sensi dell'art.1, commi 338 e 346, della legge 30 dicembre 2021, n.234, gli Uffici Scolastici Regionali attuano le disposizioni del presente decreto, verificano i dati comunicati dalle scuole ai fini dell'attivazione dei posti per l'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria nonché monitorano i posti e le classi da istituirsi in deroga alle dimensioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81.



Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2

(Dotazioni organiche - Tabelle A, B, C e D)

1. Ai sensi dell'art.1, comma 336, della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono indicate nei commi seguenti e nelle Tabelle A, B, C, D, per l'a.s. 2022/2023, le dotazioni organiche del personale docente dei posti comuni, di sostegno, di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto e di potenziamento, distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria e dei posti da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81. Nelle Tabelle A1, B1, C1 e D1 i succitati contingenti sono ulteriormente ripartiti per ciascun ordine e grado di istruzione, fermo restando la facoltà degli Uffici Scolastici Regionali di effettuare rimodulazioni della distribuzione tra i diversi ordini e gradi di scuola in base alle effettive esigenze.
2. Le consistenze delle dotazioni organiche per i posti comuni, nazionali e regionali, del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, per l'anno scolastico 2022/2023, sono riportate nelle **Tabelle A-A1**, comprensive della variazione disposta ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per l'anno scolastico 2022/2023, in misura pari a 291 posti, risultanti dalla somma algebrica dell'incremento di 441 posti di insegnante tecnico pratico e del decremento di 150 posti per docenti laureati.
3. La dotazione organica dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2022/2023 è stabilita nelle **Tabelle B-B1**, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n.107, nonché dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, tenuto conto dell'incremento di 1.090 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 113 del 1 settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21, ai sensi dell'articolo 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'ampliamento di 5.000 posti per l'a.s. 2021/22, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, e di 11.000 posti per l'a.s. 2022/23, come previsto dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Il contingente dei posti per l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2022/2023 è determinato nel limite massimo di cui alle **Tabelle C-C1**, tenuto conto delle risorse definite dal comma 69 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. Il contingente dei posti comuni di potenziamento per l'anno scolastico 2022/2023 è indicato nelle **Tabelle D-D1**, ai sensi del comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, conformemente alla Tabella 1 allegata alla medesima legge, tenuto conto dell'incremento di 390 posti già disposto, con



Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

riferimento alla scuola dell'infanzia, con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 113 del 1 settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21, ai sensi dell'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'ampliamento di 1.000 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 968, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il presente decreto è inviato al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio, per il prescritto parere contabile, e alla Corte dei Conti, per il controllo di legittimità, come previsto dalla vigente normativa.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE

PATRIZIO BIANCHI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

DANIELE FRANCO



Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

TABELLA 1 A

Stima delle classi V dell'a.s. 2022/23 e dei posti/ore ricondotte a posto intero per l'insegnamento dell'educazione motoria*

Regione	Stima delle classi V dell'a.s. 2022/23		Stima dei posti interi per l'insegnamento di educazione motoria per l'a.s. 2022/23	Stima delle ore ricondotte a posto intero per l'insegnamento di educazione motoria per l'a.s. 2022/23	Totale stima posti per l'insegnamento di educazione motoria per l'a.s. 2022/23
	tempo normale	tempo pieno	Classi V	Classi V	Classi V
Abruzzo	446	109	1	50	51
Basilicata	123	121	0	22	22
Calabria	665	226	0	81	81
Campania	2.229	477	3	243	246
Emilia R.	856	886	2	157	159
Friuli V. Giulia	276	215	0	45	45
Lazio	1.065	1.319	2	215	217
Liguria	275	264	0	49	49
Lombardia	1.950	2.096	1	367	368
Marche	453	198	0	59	59
Molise	108	8	0	11	11
Piemonte	838	847	0	153	153
Puglia	1.433	309	0	158	158
Sardegna	434	230	0	60	60
Sicilia	2.075	248	0	212	212
Toscana	691	742	1	129	130
Umbria	282	104	0	35	35
Veneto	1.319	776	3	188	191
Totale	15.518	9.175	13	2.234	2.247
	Totale stima classi	24.693		Totale stima posti	2.247

*Per la stima delle classi si è ipotizzato lo scorrimento delle classi IV dell'a.s. 2021/22 che diventeranno le classi V dell'a.s. 2022/23.



Il Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

TABELLA 1 B

Stima delle classi IV e V dell'a.s. 2023/24 e dei posti/ore ricondotte a posto intero per l'insegnamento dell'educazione motoria*

Regione	Stima delle classi IV dell'a.s. 2023/24		Stima delle classi V dell'a.s. 2023/24		Stima dei posti interi per l'insegnamento di educazione motoria per l'a.s. 2023/24	Stima delle ore ricondotte a posto intero per l'insegnamento di educazione motoria per l'a.s. 2023/24	Totale stima posti per l'insegnamento di educazione motoria per l'a.s. 2023/24
	tempo normale	tempo pieno	tempo normale	tempo pieno	Classi IV e V	Classi IV e V	Classi IV e V
Abruzzo	388	134	403	133	28	68	96
Basilicata	107	116	114	113	4	37	41
Calabria	629	234	638	227	31	126	157
Campania	2.067	612	2.060	630	169	319	488
Emilia R.	833	886	815	901	133	180	313
Friuli V.G.	264	218	277	214	32	56	88
Lazio	951	1.378	952	1.385	172	252	424
Liguria	246	276	250	276	22	73	95
Lombardia	1.807	2.127	1.792	2.132	316	398	714
Marche	430	208	429	208	35	81	116
Molise	98	11	107	11	3	18	21
Piemonte	809	819	743	901	107	191	298
Puglia	1.389	357	1.410	340	119	198	317
Sardegna	394	238	412	247	31	86	117
Sicilia	1.992	327	1.996	290	126	292	418
Toscana	627	755	630	759	102	150	252
Umbria	262	112	262	113	23	45	68
Veneto	1.194	815	1.235	812	173	196	369
Totale	14.487	9.623	14.525	9.692	1.626	2.766	4.392
	Totale 24.110		Totale 24.217		Totale stima posti		4.392

*Per la stima delle classi si è ipotizzato lo scorrimento delle classi II e III dell'a.s. 2021/22, che diventeranno, rispettivamente, le classi IV e V dell'a.s. 2023/24.



Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

TABELLA 2

Previsione della quota massima del personale docente, determinata in n. posti, da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81 e l'equivalente stima delle classi qualora attivate in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di II grado.

Regione	Previsione posti da destinare alle classi in deroga al DPR 20 marzo 2009, n.81 (art.1, comma 345, L. 234/2021)	Classi (secondaria II grado)
Abruzzo	445	226
Basilicata	209	102
Calabria	340	174
Campania	602	311
Emilia Romagna	759	407
Friuli Venezia Giulia	131	69
Lazio	576	307
Liguria	707	373
Lombardia	628	337
Marche	707	354
Molise	131	61
Piemonte	445	240
Puglia***	680	347
Sardegna	52	27
Sicilia	419	214
Toscana	654	340
Umbria	471	237
Veneto	785	397
Totale	8.741	4.523



Il Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

TABELLA A

POSTI COMUNI DELL'ORGANICO DOCENTI 2022-2023 (ESCLUSI POSTI DI POTENZIAMENTO)

Regione	Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia 2021-2022	Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia 2022-2023*	di cui stima posti/ore ricondotte a posto per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria (art.1, comma 335, L. 234/2021)	di cui previsione posti da destinare alle classi in deroga al DPR 20 marzo 2009, n.81 (art.1, comma 345, L. 234/2021)	Obiettivo decremento posti docenti laureati e posti ITP laboratori Istituti professionali a.s. 2022/23 (art. 12, d.lgs. 61/2017)		Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia inclusi i posti di cui all'art. 12, d.lgs. 61/2017
					Posti ITP	Posti docenti laureati	
Abruzzo	14.460	14.456	51	445	7	-3	14.460
Basilicata	7.387	7.387	22	209	5	-2	7.390
Calabria	25.613	25.612	81	340	18	-6	25.624
Campania	72.898	72.898	246	602	56	-19	72.935
Emilia Romagna	41.754	41.754	159	759	35	-12	41.777
Friuli Venezia Giulia**	12.461	12.461	45	131	2	-1	12.462
Lazio	57.458	57.458	217	576	38	-13	57.483
Liguria	13.756	13.756	49	707	12	-4	13.764
Lombardia	92.573	92.573	368	628	54	-19	92.608
Marche	16.674	16.674	59	707	15	-5	16.684
Molise	3.427	3.427	11	131	2	-1	3.428
Piemonte	43.241	43.241	153	445	18	-6	43.253
Puglia	45.914	45.911	158	680	33	-11	45.933
Sardegna	18.627	18.627	60	52	20	-6	18.641
Sicilia	58.910	58.910	212	419	43	-14	58.939
Toscana	38.276	38.276	130	654	28	-9	38.295
Umbria	9.580	9.580	35	471	7	-3	9.584
Veneto	46.964	46.964	191	785	48	-16	46.996
Totale	619.973	619.965	2.247	8.741	441	-150	620.256

* I dati comprendono la sottrazione di 24 posti per cost-sharing (8 posti per il 2022/23 che si vanno ad aggiungere ai 16 posti già detratti per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, dovendo destinare 41 posti in totale in cinque anni, come da proposta del Consiglio superiore delle scuole europee nella seduta di Atene dei giorni 9-12 aprile 2019);

**di cui 496 per le scuole con insegnamento in lingua Slovena



Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

TABELLA A1

Regione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria comprensivo dei posti di educazione motoria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	2.301	4.064	3.015	5.080	14.460
Basilicata	1.067	2.069	1.564	2.690	7.390
Calabria	3.721	7.291	5.674	8.938	25.624
Campania	11.225	19.116	16.784	25.810	72.935
Emilia Romagna	4.285	14.490	8.372	14.630	41.777
Friuli Venezia Giulia**	1.432	4.054	2.597	4.379	12.462
Lazio	6.521	18.516	12.637	19.809	57.483
Liguria	1.622	4.407	2.950	4.785	13.764
Lombardia	9.397	32.967	20.684	29.560	92.608
Marche	2.605	4.901	3.238	5.940	16.684
Molise	532	928	726	1.242	3.428
Piemonte	5.856	14.140	9.165	14.092	43.253
Puglia***	6.512	12.287	9.697	17.437	45.933
Sardegna	2.402	5.280	4.146	6.813	18.641
Sicilia	8.051	16.342	13.824	20.722	58.939
Toscana	5.268	11.657	7.699	13.671	38.295
Umbria	1.460	2.877	1.897	3.350	9.584
Veneto	3.724	15.874	10.949	16.449	46.996
Totale	77.981	191.260	135.618	215.397	620.256



Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

TABELLA B
POSTI DI SOSTEGNO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022-2023

Regione	Posti 2021-2022	Incremento di posti (art. 1, comma 960, L. 178/2020)	Posti 2022-2023	di cui posti di potenziamento per il sostegno (tabella 1, L. 107/2015)
Abruzzo	2.786	252	3.038	182
Basilicata	1.121	59	1.180	50
Calabria	4.133	287	4.420	193
Campania	13.828	1.089	14.917	691
Emilia Romagna	6.321	846	7.167	433
Friuli Venezia Giulia	1.417	172	1.589	91
Lazio	11.788	1.023	12.811	788
Liguria	2.384	290	2.674	164
Lombardia	14.699	2.344	17.043	1.023
Marche	2.777	291	3.068	189
Molise	725	31	756	34
Piemonte	6.616	651	7.267	416
Puglia	9.134	661	9.795	468
Sardegna	2.948	335	3.283	162
Sicilia	12.103	1.034	13.137	649
Toscana	5.251	688	5.939	354
Umbria	1.406	192	1.598	94
Veneto	6.733	755	7.488	465
Totale	106.170	11.000	117.170	6.446



Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

TABELLA B1
POSTI DI SOSTEGNO PER GRADO DI ISTRUZIONE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022-2023

Regione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	311	959	784	984	3.038
Basilicata	91	388	298	403	1.180
Calabria	421	1.612	1.124	1.263	4.420
Campania	1.373	5.408	4.308	3.828	14.917
Emilia Romagna	370	2.638	1.844	2.315	7.167
Friuli Venezia Giulia	122	632	395	440	1.589
Lazio	909	5.367	3.403	3.132	12.811
Liguria	186	1.011	719	758	2.674
Lombardia	942	6.897	5.475	3.729	17.043
Marche	325	1.090	751	902	3.068
Molise	55	221	175	305	756
Piemonte	573	2.630	1.982	2.082	7.267
Puglia	919	3.296	2.482	3.098	9.795
Sardegna	299	1.073	875	1.036	3.283
Sicilia	1.133	4.748	3.610	3.646	13.137
Toscana	432	2.027	1.457	2.023	5.939
Umbria	121	519	419	539	1.598
Veneto	413	3.183	2.074	1.818	7.488
Totale	8.995	43.699	32.175	32.301	117.170



Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

TABELLA C
LIMITI MASSIMI DELL'ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO ALLE SITUAZIONI DI FATTO 2022-2023

Regione	Limite massimo di posti a.s. 2021-2022	Limite massimo di posti a.s. 2022-2023
Abruzzo	162	162
Basilicata	222	222
Calabria	357	357
Campania	326	326
Emilia Romagna	1.948	1.948
Friuli Venezia Giulia	436	436
Lazio	1.064	1.064
Liguria	363	363
Lombardia	2.992	2.992
Marche	524	524
Molise	77	77
Piemonte	1.461	1.461
Puglia	172	172
Sardegna	286	286
Sicilia	696	696
Toscana	1.260	1.260
Umbria	325	325
Veneto	1.471	1.471
Totale	14.142	14.142*

*Più 121 posti per la supplenza a docenti destinati alle Scuole europee



Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

TABELLA C1
LIMITI MASSIMI DELL'ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO ALLE SITUAZIONI DI FATTO 2022-2023

Regione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	13	8	82	59	162
Basilicata	1	23	39	159	222
Calabria	3	40	91	223	357
Campania	0	0	126	200	326
Emilia Romagna	3	34	698	1.213	1.948
Friuli Venezia Giulia	4	5	117	310	436
Lazio	4	131	259	670	1.064
Liguria	1	4	93	265	363
Lombardia	4	259	1.104	1.625	2.992
Marche	0	39	149	336	524
Molise	0	0	22	55	77
Piemonte	0	52	406	1.003	1.461
Puglia	1	1	88	82	172
Sardegna	4	14	76	192	286
Sicilia	5	14	166	511	696
Toscana	3	119	325	813	1.260
Umbria	2	33	83	207	325
Veneto	10	188	372	901	1.471
Totale	58	964	4.296	8.824	14.142



Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

TABELLA D
POSTI COMUNI DI POTENZIAMENTO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022-2023

Regione	Posti di potenziamento a.s. 2021-22	Posti di potenziamento a.s. 2022-2023
Abruzzo	1.274	1.274
Basilicata	784	784
Calabria	1.958	1.958
Campania	5.491	5.491
Emilia Romagna	3.453	3.453
Friuli Venezia Giulia	1.138	1.138
Lazio	4.543	4.543
Liguria	1.350	1.350
Lombardia	7.176	7.176
Marche	1.460	1.460
Molise	543	543
Piemonte	3.346	3.346
Puglia	3.691	3.691
Sardegna	1.552	1.552
Sicilia	4.555	4.555
Toscana	3.033	3.033
Umbria	988	988
Veneto	3.867	3.867
Totale	50.202	50.202



Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

TABELLA D1
POSTI COMUNI DI POTENZIAMENTO PER GRADO DI ISTRUZIONE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022-2023

Regione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	66	440	176	592	1.274
Basilicata	27	264	109	384	784
Calabria	93	659	267	939	1.958
Campania	279	1.781	794	2.637	5.491
Emilia Romagna	123	1.278	487	1.565	3.453
Friuli Venezia Giulia	40	452	211	435	1.138
Lazio	206	1.653	652	2.032	4.543
Liguria	47	478	193	632	1.350
Lombardia	263	2.852	1.066	2.995	7.176
Marche	75	517	198	670	1.460
Molise	13	183	76	271	543
Piemonte	161	1.192	488	1.505	3.346
Puglia	193	1.234	502	1.762	3.691
Sardegna	60	528	243	721	1.552
Sicilia	253	1.568	674	2.060	4.555
Toscana	151	1.054	427	1.401	3.033
Umbria	41	344	139	464	988
Veneto	103	1.455	603	1.706	3.867
Totale	2.194	17.932	7.305	22.771	50.202